

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4079

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI

Agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina

Presentata il 15 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica nazionale ed europea che ha coinvolto anche un settore fondamentale ed essenziale per la crescita del prodotto interno lordo italiano, quale quello agricolo, continua a pesare sul clima di fiducia delle aziende agricole italiane e in particolare di quelle di piccole dimensioni. Nonostante gli ultimi indicatori economici del comparto confermino che il valore aggiunto nel 2010 sia stato positivo, dopo il crollo (-3,1 per cento) del precedente anno, per effetto dei segnali incoraggianti di ripresa nei prezzi di produzione, unitamente alle misure introdotte dal Governo, che certamente hanno contribuito a frenare l'emorragia negativa sotto il profilo della mancata crescita e della scarsa competitività dell'intera filiera agricola. La piccola proprietà contadina ha subito, in particolare, una contrazione dei consumi e

delle vendite complessivamente imputabile a una serie di speculazioni lungo la filiera agroalimentare che hanno penalizzato evidentemente tale segmento del comparto.

La presente proposta di legge, pertanto, intende sostenere la piccola proprietà contadina attraverso una serie di misure agevolative, volte a rilanciare le prospettive dell'economia agricola, per questa figura di imprenditore avente una dimensione adeguata alla famiglia del coltivatore. L'articolo 1 prevede, al comma 1, che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore di coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), siano

soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Il successivo comma 2 stabilisce che gli onorari dei notai per gli atti indicati siano ridotti alla metà. Si specifica, inoltre, che i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano vo-

lontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Infine l'articolo 2 detta le norme necessarie per la copertura finanziaria della proposta di legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, mentre per gli anni successivi si provvederà mediante copertura con la legge di stabilità annuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina).

1. Al fine di assicurare agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore di coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

2. Gli onorari dei notai per gli atti indicati al comma 1 sono ridotti alla metà. I soggetti di cui al citato comma 1 decadono dalle agevolazioni ivi previste se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate alle entrate del

bilancio dello Stato. A decorrere dagli anni successivi si provvede mediante la legge di stabilità annuale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

